

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2241 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2019****che descrive le variabili e la lunghezza, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie storiche per la trasmissione dei dati mensili sulla disoccupazione a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La presentazione di dati mensili sulla disoccupazione da parte degli Stati membri è essenziale per informare la Commissione (Eurostat) e fornire in tal modo sostegno alle priorità fondamentali dell'Unione in materia di crescita e creazione di posti di lavoro, garantendo l'uso di dati tempestivi e comparabili ai fini della formulazione e del monitoraggio delle politiche dell'Unione destinate a tali priorità.
- (2) I dati mensili sulla disoccupazione sono utilizzati per compilare il tasso di disoccupazione mensile, che costituisce uno dei principali indicatori economici europei ⁽²⁾.
- (3) Le statistiche mensili sulla disoccupazione dovrebbero essere basate su concetti concordati a livello internazionale, definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).
- (4) Gli Stati membri, qualora non compilino le statistiche mensili sulla disoccupazione seguendo la definizione dell'ILO, dovrebbero compilare stime mensili della disoccupazione o trasmettere i dati di input sulla disoccupazione alla Commissione (Eurostat), che compilerebbe tali statistiche in loro vece.
- (5) I dati mensili sulla disoccupazione dovrebbero misurare la disoccupazione nel mese di riferimento, tenendo conto dei possibili effetti stagionali senza eccessivo livellamento. Essi dovrebbero essere coerenti con i dati trimestrali rilevati nel dominio delle forze di lavoro a norma del regolamento (UE) 2019/1700.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati mensili sulla disoccupazione attenendosi a un calendario preciso affinché la Commissione (Eurostat) possa soddisfare i requisiti di tempestività richiesti dagli utenti.
- (7) La qualità dei dati mensili sulla disoccupazione dovrebbe essere monitorata tramite una serie di indicatori stabiliti di comune accordo e applicati in modo uniforme.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il regolamento stabilisce le variabili, la lunghezza, il livello di dettaglio e i requisiti di qualità dei dati mensili sulla disoccupazione da trasmettere alla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (UE) 2019/1700.

⁽¹⁾ GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio relativa alle statistiche sulla zona euro «Migliorare le metodologie utilizzate per statistiche ed indicatori della zona euro», COM(2002) 661 definitivo.

